

COMUNE di **BALSORANO** (L'AQUILA)

VERBALE DI DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE

N. 27 del Reg.	<i>OGGETTO: DECRETO INGIUNTIVO TRIBUNALE DI AVEZZANO n. 207/2017, proposto da Ing. Giovanni Troiani: provvedimenti.</i>
----------------	---

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **uno** del mese di **giugno**, alle ore **20,35** presso il Palazzo Comunale ed in seguito a rituale convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Dott. <i>Mauro</i>	TORDONE	SINDACO
Sig. <i>Giovanni</i>	TUZI	VICE SINDACO
Dott.ssa <i>Giulia</i>	GIORGI	ASSESSORE
Sig. <i>Francesco</i>	VALENTINI	ASSESSORE

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Claudio ROSSI.

Assume la Presidenza del Collegio, il **Sindaco** Dott. Mauro **TORDONE**, il quale, constatato che il numero degli intervenuti rende legale l'adunanza, procede all'illustrazione dell'argomento descritto in epigrafe ed invita i presenti a deliberare in merito, in seguito ai debiti approfondimenti.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che, in data 11.05.2017, come acclarato al n. 2405 del protocollo comunale, l'ing. Giovanni Troiani, ha qui notificato ricorso per decreto ingiuntivo e pedissequo decreto ingiuntivo del Tribunale di Avezzano n. 207/2017, del 19.04.2017;

Valutato, ad una prima analisi ed ai primi riscontri effettuati dagli uffici, che la pretesa appare in buona parte assolutamente infondata e comunque contestabile, alla stregua delle regole che disciplinano, l'attività degli enti locali;

Avendo acquisito la relazione sugli antefatti storici della vicenda, redatta dal Responsabile dell'UTC (Cfr. nota prot. n. 2754 del 26.05.2017);

Ritenuto che occorre tutelare le ragioni di questo Ente;

Invocato, al proposito, il principio sancito dall'art. 24, comma 1, della Costituzione;

Richiamato, all'uopo, quanto ancora recentemente ha riconosciuto la PRIMA SEZIONE CENTRALE DI APPELLO della Corte dei Conti, con la sentenza n.147/2015/A, del 12.02.2015, ossia che non debba essere limitata la discrezionalità delle amministrazioni pubbliche di "resistere in giudizio", in quanto "*sarebbe oltremodo inibito o fortemente limitato per una P.A. il proprio potere discrezionale (la potestà) di intervenire in giudizio per difendere un pubblico interesse, qualora essa dovesse temere l'esito negativo del suo risultato e il conseguente pagamento delle spese legali*";

Confermato, ove mai ve ne fosse bisogno, che questo Ente è privo di una propria avvocatura e che deve, quindi, ricorrere ad avvocati del libero foro;

Preso atto del vivace e non ancora pacificamente definito dibattito che si è aperto sulla natura degli incarichi di difesa in giudizio che aveva trovato soddisfacente soluzione nelle autorevoli ricostruzioni proposte, tra gli altri, da: Corte dei conti, sezione Basilicata, Deliberazione n. 19/2009/PAR, Parere n. 8/2009; da Consiglio di Stato, sezione V, 11 maggio 2012, n. 2730; T.A.R. CAMPANIA, Salerno, Sez. II, 28 maggio 2015, n. 1197, ma che – in seguito all'entrata in vigore del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 – ha visto rafforzarsi il filone di coloro che sostengono che l'affidamento del servizio non possa essere fondato sull'intuitus personae (cfr. punto 3.1 del Documento di Consultazione sull'affidamento dei servizi legali pubblicato da ANAC e qui consultabile: https://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/ConsultazioniOnline/20170410/consultazione_Affidamenti_servizi_legali.pdf);

Atteso che l'Unione Nazionale degli Avvocati Amministrativisti (che già si era espressa in proposito con articolata e motivata "circolare n. 1-2017", qui consultabile: <http://www.unioneamministrativisti.it/wp-content/uploads/2017/01/UNA-LT-circolare-n-1-2007-mandati-difensivi-PA.pdf>), ha nuovamente preso posizione critica rispetto alla prospettazione dettata da ANAC nel prefato documento posto "in consultazione", ribadendo, in sede di osservazione rispetto allo stesso documento ANAC (cfr. le osservazioni formulate dall'Unione e consultabili qui: <http://www.unioneamministrativisti.it/incarichi-legali-degli-enti-pubblici-gli-avvocati-amministrativisti-scrivono-ad-anac/>);

Atteso che, secondo quanto sin qui noto, ANAC non ha ancora pubblicato il documento definitivo sull'affidamento degli incarichi legali, nel quale, si auspica, possano trovare fondati chiarimenti i rilievi formulati dall'Avvocatura amministrativa italiana;

Ritenuto, nelle more, della definizione della controversia di assumere un atteggiamento di cautela e prudenza, accogliendo, almeno in via generale, i suggerimenti proposti da ANAC, tesi a valorizzare i principi dettati dall'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016, ed in particolare quelli di "*economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità*";

Considerato che, anche alla stregua dei parametri offerti dal DM 55/2014, il servizio da affidarsi comporta oneri contenuti e comunque ampiamente compresi entro la soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che in data 5.05.2017, nella G.U. Supplemento ordinario n. 22/L alla è stato pubblicamente il DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56, recante "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50", il cui art. 25, ha rivisto il citato art. 36, agevolando il ricorso agli affidamenti

diretti;

Considerato, in ogni caso, il valore particolarmente esiguo della controversia e l'oggetto non particolarmente complesso della vicenda dedotta nel ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla controparte;

Ritenuto, di dover procedere, in via "sperimentale", nei termini che sono indicati in dispositivo e nell'avviso allegato;

Visto l'art. 5, comma 5, del D.L. 31.05.2010, n. 78, come recentissimamente innovato dall'art. 22 del D.L. 24.04.2017, n. 50;

Visto l'art. 9 del DL. 24.01.2012 n. 1;

Visto l'art. 3 della L. 13.08.2010 n. 136;

Visto il D.P.R. 30-5-2002 n. 115;

Visto il D.P.R. 07.08.2012, n. 137, pubblicato nella Gazz. Uff. 14 agosto 2012, n. 189, ed in particolare l'art. 5 che ha definito l'obbligo di copertura assicurativa da parte di professionisti;

Visti gli artt. 2229 e ss. c.c.;

Vista la l. 31.12.2012, n. 247 e particolarmente l'art. 13;

Considerato che l'opposizione al decreto assume la forma dell'atto di citazione, giusta art. 645 c.p.c. e la stessa va proposta nel termine di cui all'art. 631 c.p.c.;

Visto il D.M. 10.03.2014, n. 55, recante: la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense e viste le tabelle ad esso allegate;

Preso atto che il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di € 8.660,41;

Uniformandosi all'orientamento giurisprudenziale espresso da Cass., sez. I, 21.12.2002, n. 18224, e da Cass., sez. III, 26.02.2003, n. 2878 (ma vedasi, più di recente, l'ordinanza della sezione V del Consiglio di Stato 30.03.2011, n. 1443 e, da ultimo, Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 23.03.2016, n. 5802), in ordine rispettivamente all'individuazione dell'organo competente ad autorizzare le liti (la Giunta), ed all'Organo titolare della rappresentanza legale in giudizio, che la Cassazione ha indicato nel Sindaco;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed acquisiti i debiti pareri favorevoli;

Visto l'art. 183, comma 3, del D.lgs. n. 267/2000, e ritenuto di poter autorizzare la prenotazione di impegno non superiore a quanto stimabile dalla Tabella 2 (giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale, per causa di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00) del D.M. 10-3-2014 n. 55, recante *"Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"*;

Visto, in particolare, l'art. 48 del citato D.lgs. n. 267/2000, che individua la Giunta quale organo di governo dell'Ente;

Visto lo Statuto Comunale ed in particolare l'art. 44, lett. m);

Con voto unanime

DELIBERA

Di ritenere necessaria l'opposizione al decreto ingiuntivo richiamato in premessa e quindi la nomina di un avvocato difensore che si costituisca in giudizio a termini di legge;

Di procedere, al fine di valorizzare e rispettare i principi stabiliti dall'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016, mediante una procedura pubblica semplificata, intesa ad acquisire una manifestazione di interesse a contrattare ed un preventivo, secondo i termini che sono indicati nell'allegato schema di avviso pubblico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di autorizzare il Responsabile del servizio agli atti conseguenti;

Di dare atto che nel bilancio di previsione 2017 sono stanziati sufficienti risorse nel Mis./prog. AC 102, Tit. AC 1, Macroacc. AC 03, Piano dei conti AC 1.03.02.10.001, nel cui ambito – in attesa di una complessiva articolazione del bilancio, da effettuarsi con successivo atto deliberativo generale – viene, sin da ora, la iscritta voce relativa a “*liti, arbitraggi, consulenze e risarcimento danni*”, nel cod. mecc. 1010203, cod. siop. 1307, il cap. 138/1, che presenta disponibilità sufficiente a coprire la spesa che stimabilmente deriverà dall’attuazione del presente provvedimento, autorizzando il responsabile del servizio a prenotare impegno di spesa pari ad € 6.000,00, salvo ogni diversa determinazione conseguente all’affidamento definitivo;

Il susseguente impegno sarà assunto a seguito dell’effettivo affidamento dell’incarico;

Con separata, apposita votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

PARERI

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO cui attiene la materia dedotta nel Decreto ingiuntivo, Arch. J. Luigi Enrico TUZI

Si è espresso parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO: Rag. Massimo MARCHIONNI

Del che si è redatto il presente verbale, che letto e confermato viene qui sottoscritto

IL SINDACO

Dott. *Mauro* TORDONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che – ai sensi dell'art. 32 della L. 18.06.2009, n. 69 - la presente deliberazione viene inserita nell'Albo pretorio del sito informatico di questo Comune http://www.comune.balsorano.aq.it/jsps/135/MenuSinistro/139/Il_comune_informa/252/Albo_Pretorio.jsp a partire dal **7 GIU. 2017.** e, ai sensi dell'art. 124 del T.U. 18-08-2000, n. 267, vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi, sino al ...**22 GIU. 2017.**... Contestualmente se ne dà notizia mediante elenco trasmesso con nota prot. **2968** del **7 GIU. 2017.** ai capigruppo consiliari, giusta art. 125, T.U. 18-08-2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

Che la presente deliberazione viene inviata alla Prefettura di L'Aquila, giusta art. 135, del T.U. 18-08-2000, n. 267, in data....., con nota prot.....

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. *Claudio* ROSSI

BALSORANO, li 7 GIU. 2017.

COMUNE DI BALSORANO

Prot. n. del

OGGETTO: Avviso pubblico per ricevere manifestazione di interesse ed un preventivo, per procedere all'affidamento di un incarico di difesa in giudizio.

Presso questo Ente è stato notificato in data 11.05.2017 (prot. n. 2405) Decreto ingiuntivo del Tribunale di Avezzano n. 207/2017, per l'importo di € 8.660,41, oltre interessi di mora ex D.L.vo 231 del 09.10.2002, nonché le spese del procedimento, che il Giudice del Tribunale di Avezzano ha così liquidato: € 540,00, per onorari, ed € 145,50, per esborsi, oltre IVA e CNA e le altre occorrente.

Come noto, avverso tale decreto questo Ente può proporre ricorso entro il termine rigoroso previsto dall'art. 641 del c.p.c..

Considerato che, sebbene, l'attività di difesa in giudizio, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lett. d), n. 1), del D.lgs. n. 18.04.2016, n. 50, risulti tra i servizi "esclusi" dall'applicazione delle norme del codice degli appalti pubblici, alla stessa si applichino comunque i principi di cui all'art. 4 del citato D.lgs. n. 50/2017;

Considerato ancora che, anche alla stregua dei parametri offerti dal DM 55/2014, il servizio da affidarsi comporta oneri contenuti e comunque ampiamente compresi entro la soglia di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), del citato d.lgs. n. 50/2016;

Preso atto che in data 5.05.2017, nella G.U. Supplemento ordinario n. 22/L alla è stato pubblicamente il DECRETO LEGISLATIVO 19 aprile 2017, n. 56, recante "*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50*", il cui art. 25, ha rivisto il citato art. 36, agevolando il ricorso agli affidamenti diretti;

Richiamati i principi fissati dall'art. 4 del principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica;

Volendosi comunque valorizzare tali principi, anche in vista di una più trasparente azione amministrativa;

Si rende noto che questa Amministrazione, essendo priva di una propria avvocatura, intende affidare agli avvocati del libero foro il servizio di difesa nel giudizio conseguente alla notifica del predetto decreto ingiuntivo.

Tutti gli avvocati iscritti nel relativo Ordine possono, previa visione dell'atto contro cui opporsi ed assunte le correlate informazioni presso i nostri uffici, presentare domanda per ricevere l'affidamento dell'incarico professionale di difesa in giudizio.

L'istanza dovrà essere corredata da:

- 1) sommaria relazione sulla opportunità e convenienza a difendersi in giudizio, con relativa analisi prognostica;
- 2) una dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità ad assumere lo specifico incarico, in ragione della materia trattata e dei rapporti eventualmente esistenti con la controparte;
- 3) una dichiarazione di insussistenza di condizioni ostative a contrattare con la PA;
- 4) una dichiarazione ad osservare gli obblighi di riservatezza conseguenti all'acquisizione delle informazioni preliminari;
- 5) una dichiarazione impegnativa a non assumere la difesa della controparte nella controversia di cui al citato atto nel caso di mancato affidamento da parte di questo Comune;
- 6) una dichiarazione che renda conto della sussistenza o insussistenza della condizione di cui all'art. 5, comma 5, del D.L. 78/2010 e s.m.i.;

- 7) un *curriculum vitae*, con specifica indicazione degli incarichi svolti a favore/contro le amministrazioni locali, dell'oggetto, del valore e dell'esito delle relative cause e con specifica indicazione di titoli e pubblicazioni che comprovino una particolare conoscenza dell'azione amministrativa e contabile degli enti locali;
- 8) dichiarazione di essere in possesso di polizza assicurativa per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva;
- 9) dichiarazione di assoggettarsi al rispetto delle previsioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136;
- 10) dichiarazione di non aver ricevuto affidamento di incarichi legali a far data dall'entrata in vigore del D.lgs. 18.04.2016, n. 50 da parte del Comune di Balsorano.
- 11) una offerta economica fissa, che non deve eccedere i limiti fissati dalle tabelle di cui al D.M. 10.03.2014 n. 55, prevedendo che i compensi dovuti saranno erogati solo rispetto alle specifiche voci di tariffa previste nella relativa tabella (nella specie: tabella 2, giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al tribunale), per le quali sia stata effettivamente svolta la relativa prestazione;

Il compenso finale sarà liquidato in base all'attività effettivamente svolta e documentata. Le spese dovranno essere tutte adeguatamente documentate, e sarà corrisposto il rimborso spese forfettarie nella misura del 15 per cento del compenso totale. Restano escluse spese di trasferta e di viaggio. Entro 15 giorni dalla stipula del contratto di patrocinio, sarà corrisposto all'avvocato incaricato un acconto pari a 500,00 €.

Fermo restando che il procedimento di cui al presente avviso non costituisce procedura rigidamente selettiva ma mera acquisizione di informazioni preliminari, nella scelta dell'avvocato, l'Amministrazione terrà conto, con atto motivato, in primo luogo del compenso proposto e, in via sussidiaria, del curriculum vitae. Naturalmente sarà preferito il compenso meno oneroso per l'Amministrazione.

Per assicurare il principio di rotazione negli incarichi, non saranno ammessi i candidati che hanno già ricevuto da questa Amministrazione incarichi legali a decorrere dall'entrata in vigore del D.lgs. 18.04.2016, n. 50.

Le clausole di cui al presente avviso e le altre integrative saranno comprese in un apposito contratto di patrocinio, da stipulare tra le parti, all'esito dell'affidamento.

Visti i tempi ristretti necessari ad approntare una efficiente difesa, nel caso di specie si prevede che l'offerta economica, contenente tutti i dati, le dichiarazioni e gli atti di impegno sopraindicati, deve pervenire – in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e con la con la scritta: “*Manifestazione di interesse/preventivo per l'affidamento di un incarico legale, avverso decreto ingiuntivo n. 199/17*”- direttamente al protocollo comunale – entro le ore 12,00 di martedì 12 giugno 2017, se l'interessato ritiene di poter rispettare il termine per proporre opposizione previsto dal c.p.c..

L'offerta dovrà essere necessariamente corredata dalla dichiarazione degli estremi di iscrizione all'Ordine professionale e da una dichiarazione di regolarità contributiva.

L'istanza dovrà essere corredata da copia di documento di identità in corso di validità.

In assenza di offerte validamente presentate o in presenza di offerte carenti della documentazione necessaria, l'amministrazione procederà alla scelta del difensore in via del tutto discrezionale.

In ogni caso, il presente avviso non vincola l'amministrazione, anche nella prospettiva che possano conseguirsi, nelle more, intese transattive con la controparte prima dell'eventuale giudizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. J. Luigi Enrico TUZI